Del. n. 322 /2024/GEST

Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Ugo MONTELLA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere (relatore)
Paolo ONELLI	Consigliere
Enrico TEDESCHI	Consigliere (relatore)
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Matteo SANTUCCI	Primo Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario
Federica LELLI	Referendario

nella Camera di consiglio del 10 dicembre 2024, in riferimento alla contabilità speciale n. 5340, intestata al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna – Sede coordinata di L'Aquila - rendiconto annualità 2015, capitolo 0702, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo del 30 giugno 2011, n. 123, art. 14, comma 1, secondo il quale: *"I rendiconti amministrativi sono presentati all'ufficio di controllo competente entro il venticinquesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, corredati dalla documentazione giustificativa della spesa in originale, o in copia conforme, nei casi indicati dall'articolo 9, comma 2, secondo periodo […]".*

visto il successivo comma 3, dell'art. 14 del d.lgs. n. 123 del 2011, secondo il tenore del quale: "*Gli uffici di controllo esaminano i rendiconti e la relativa documentazione, verificando che sia data dimostrazione delle aperture di credito ricevute, dei titoli estinti e delle somme restanti e, separatamente, delle somme prelevate in contanti*";

visto il successivo comma 5, dell'art. 14 del d. lgs. n. 123 del 2011, il quale prevede che: "*Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, gli uffici di controllo non discaricano i rendiconti e inviano al funzionario delegato una nota di osservazione. I funzionari delegati rispondono ai rilievi entro trenta giorni dal ricevimento della predetta nota di osservazione*;

visto il successivo comma 6, dell'art. 14 del d.lgs. n. 123 del 2011, il quale prevede che: *"Qualora il funzionario delegato non fornisca riscontro alle osservazioni dell'ufficio di controllo o le controdeduzioni rese non siano idonee a superare i rilievi formulati, i rendiconti non sono discaricati. In tali casi, l'ufficio di controllo restituisce i rendiconti al funzionario delegato responsabile, informandone contestualmente l'amministrazione che ha disposto l'apertura di credito"*;

visto il successivo comma 8, dell'art. 14 del d.lgs. n. 123 del 2011, il quale prevede che: *"Nei casi previsti dai commi 6* […], *l'ufficio di controllo informa la competente sezione di controllo della Corte dei conti. Fatte salve le eventuali responsabilità amministrativo-contabili e disciplinari, del comportamento del funzionario si tiene conto anche ai fini della corresponsione della quota del trattamento economico accessorio collegato alla produttività individuale e della retribuzione di risultato"*;

visto il *"Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti"*, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14, e le successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione n. 4/SSRRCO/QMIG/14 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, che ha statuito: "*la disposizione di cui all'art. 2, comma 2-octies, del DL n. 225/2010 convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, riguardante i rendiconti dei funzionari delegati, dei commissari delegati e di chiunque venga autorizzato alla gestione di contabilità speciali configura un necessario controllo, non limitato alla sola verifica dell'avvenuta trasmissione dei frontespizi, da esercitarsi sulla base di parametri e modalità di regolarità contabile e finanziaria, ivi compresa la facoltà di cui all'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, fermi restando - sia ai fini dell'esercizio della sopra richiamata facoltà, sia per una ulteriore determinazione degli ambiti di*

analisi ovvero dei criteri cui fare riferimento - eventuali indirizzi di coordinamento dettati dalle Sezioni riunite e declinati a livello regionale";

vista la deliberazione n. 39/2024/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2024;

vista la ripartizione fra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto presidenziale 16 settembre 2024, n. 10;

vista la documentazione in atti;

vista la nota di deferimento del 2 dicembre 2024, protocollo n. 4613, avente ad oggetto: "*Rendiconto relativo alla contabilità speciale n. 5340, intestata al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna – Sede coordinata di L'Aquila, - rendiconto annualità 2015, capitolo 0702 – sede provvisoria della Facoltà di Lettera e Filosofia dell'Università degli Studi di L'Aquila.*", contenente le conclusioni del Magistrato istruttore, Enrico Tedeschi;

vista la nota del 4 dicembre 2024, protocollo n. 438, di pari oggetto, con cui il Consigliere delegato Giovanni Guida, ritenendo condivisibili le osservazioni del Magistrato istruttore, ha chiesto il deferimento alla Sezione per l'esame e la decisione nel merito della questione in oggetto;

vista l'ordinanza del 4 dicembre 2024, n. 39, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

uditi i relatori, Consigliere Giovanni Guida e Consigliere Enrico Tedeschi.

PREMESSO CHE

Il riferimento normativo originario del presente controllo si rinviene nella disciplina dettata dalla legge e dal regolamento di contabilità dello Stato (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, e r.d. 23 maggio 1924, n. 827), successivamente in parte revisionata dal d.p.r. 20 aprile 1994, n. 367, "*Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili*". Il comma 3 dell'art. 60 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, abrogato dall'art. 23 del d.p.r. n. 367 del 1994, conteneva la previsione dell'invio di tutti i rendiconti dei funzionari delegati di cui agli artt. 57 e ss.gg. del r.d. n. 2440 del 1923 alla Corte dei conti per la revisione definitiva, con la contemporanea attribuzione alla Corte medesima della facoltà di limitare i riscontri a determinati rendiconti. Attualmente, in seguito alla modifica normativa apportata dall'art. 23 citato (nonché dall'art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. 16 marzo 2018, n. 29), è rimasta in vigore soltanto tale ultima previsione (la facoltà della Corte dei conti, nell'eseguire i riscontri di sua competenza, di limitarli a determinati rendiconti). L'art. 333 del r.d. n. 827 del 1924 individua nel funzionario delegato in carica al momento della scadenza per la presentazione del rendiconto, il soggetto competente a rendere il conto medesimo.

Quanto alla modalità e ai termini di compilazione del rendiconto, esso contiene le seguenti previsioni: 1) i rendiconti sono presentati all'Amministrazione centrale o agli uffici periferici, cui spetta di esercitarne il riscontro, entro il venticinquesimo giorno successivo al periodo cui si riferisce ciascun rendiconto; 2) i rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamento a terzi; 3) i rendiconti devono essere corredati dalle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge di contabilità di Stato e da tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni.

In particolare, con specifico riferimento ai funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività, l'art. 2, comma 2-*octies*, inserito, in sede di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, rinvia, quanto ai termini e alle modalità, all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (da intendersi sostituito dall'art. 27, d.lgs. n. 1 del 2018, ai sensi dell'art. 47, c. 1, lett. g) del d.lgs. n. 1 del 2018), specificando che i rendiconti sono trasmessi all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il controllo e per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'ISTAT e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti.

Con riferimento al controllo previsto dal citato art. 2, comma 2-*octies*, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la deliberazione n. 4/SSRRCO/QMIG/14, hanno affermato che tale controllo debba essere esercitato sulla base di parametri e modalità di regolarità contabile e finanziaria.

Pertanto, in base alla pronuncia delle Sezioni Riunite, risulta funzionale al suddetto controllo la trasmissione alle competenti Sezioni regionali dei rendiconti completi e non solo dei meri frontespizi, salva la facoltà di richiedere l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria alle verifiche oggetto dell'attività di controllo.

CONSIDERATO CHE

Con nota del 20 febbraio 2019, protocollo n. 4214 rilievo n. 30, la Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) di L'Aquila – ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 123 del 2011 – ha segnalato, al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna – Sede coordinata di L'Aquila, le criticità relative al pagamento, per il personale in forza alla struttura *de qua,* di emolumenti afferenti alla partecipazione alle commissioni di gara per i lavori svolti

per la realizzazione della sede provvisoria della Facoltà di Lettera e filosofia dell'Università degli Studi di L'Aquila.

In particolare, la RTS, in riferimento agli ordinativi di pagamento nn. 83 - 89, ha formulato il seguente rilievo *"Per il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei pubblici dipendenti, da cui discende il «divieto di corrispondere compensi per lo svolgimento di attività istituzionali, il cui esercizio trovi il suo presupposto necessario nella qualifica attribuita e nell'ufficio ricoperto dal soggetto o, comunque, nelle finalità istituzionali dell'Ente di appartenenza», la corresponsione ai dipendenti di codesto Provveditorato di compensi per la partecipazione a Commissioni di gara è illegittima; al riguardo la Corte dei Conti ha più volte ribadito tale principio ravvisando, in caso di pagamento, l'ipotesi di danno erariale. La documentazione, debitamente regolarizzata, deve essere restituita a questa Ragioneria, ai sensi dell'art. 14 commi 6 e 8 del D.L. vo 123/2011, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del presente foglio di osservazione."*.

Al riguardo, dalla documentazione agli atti, risulta che il Funzionario delegato, con nota del 7 maggio 2019, prot. n. 17983, ha trasmesso le controdeduzioni alle criticità segnalate dall'Organo di controllo. In particolare, ha sugli ordinativi n. 83 — 89 quanto segue:

- *"**Contestualizzazione degli eventi***

A seguito degli eccezionali eventi sismici dell'aprile 2009, che, come è noto, hanno arrecato danni ingentissimi al patrimonio edilizio della città dell'Aquila e del suo circondario, il Provveditorato alle OO. PP. Lazio – Abruzzo – Sardegna, sede coordinata dell'Aquila, è divenuto il principale Soggetto attuatore della ricostruzione pubblica, per la precisione Soggetto attuatore del Commissario delegato alla ricostruzione (d. l. n. 39/2009, art. 4).

Gli Enti pubblici del territorio, inoltre, hanno ritenuto, sempre in conseguenza del tragico evento, di affidare al Provveditorato in convenzione le funzioni di stazione appaltante per una nutrita serie di interventi post sisma, ai sensi dell'art. 33 d. l. vo n. 163/2006 (Comune dell'Aquila, come è accaduto nel caso specifico, Regione Abruzzo, Provincia dell'Aquila, Agenzia del Demanio, ATER, ecc.).

Si deve considerare comunque l'attività per l'intera Regione Abruzzo, che trova origine nelle competenze tradizionali dell'Amministrazione delle Infrastrutture e che include altresì le convenzioni ex art. 33 d. l. vo n. 163/2006 con vari enti pubblici del territorio regionale; ma questa attività, che ben possiamo chiamare ordinaria, si aggiunge all'attività di Soggetto attuatore, senza tuttavia poterla assorbire, poiché risultano evidenti le differenze quantitative e qualitative.

È immediatamente percepibile che, per effetto di questa singolare concomitanza di eventi, il Provveditorato, in qualità di Soggetto attuatore del Commissario delegato, si sia trovato ad affrontare una mole di lavoro enorme ed inusitata, per giunta con una forte aspettativa da parte della collettività sui tempi di attuazione dei programmi."

…

- ***"L'eccezionale impegno***

L'attività di gara, in un contesto quale quello descritto, si è rivelata ben più gravosa delle pur realistiche previsioni. Tra l'altro, i procedimenti di gara indetti nel medesimo arco di tempo e da concludere tutti con sollecitudine, e quindi con evidenti sovrapposizioni, sono stati frequenti.

In particolare, nel contesto di riferimento appena delineato, le gare da espletare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa hanno richiesto, anche e soprattutto al personale interno, sforzi in termini organizzativi, impegno nello studio, capacità e responsabilità sul versante valutativo assolutamente inusuali e tali da oltrepassare i limiti delle ordinarie competenze legate al normale andamento delle attività istituzionali.

Il Provveditorato avrebbe potuto attingere ben più largamente a professionalità esterne per costituire le commissioni di gara (con costi maggiori, è ovvio), ma ha valutato che l'apporto dei componenti esterni (di solito professori universitari), pur decisivo in virtù delle specializzazioni di ognuno, debba comunque unirsi a quello delle professionalità interne, più spiccatamente versate nelle attività direttive, istruttorie e procedimentali tecniche ed amministrative. Il riferimento di Codesta Ragioneria alla normale attività istituzionale del personale interno, con particolare riferimento alle attività oggetto di rilievo ed all'epoca del loro svolgimento, appare inadeguato. Infatti, anche nel caso oggetto dell'attuale rilievo (Realizzazione delle sede provvisoria della Facoltà di Lettere e Filosofia all'interno dell'Istituto penale per i minorenni "L. Ferrari" All'aquila) il Provveditorato ha agito in qualità di Soggetto attuatore del Commissario delegato per la ricostruzione."

…

- ***"La quantificazione del compenso — caratteristiche e limiti***

La direttiva n. 663/2012 ha inteso mitigare le conseguenze sfavorevoli del descritto contesto.

Ha fissato uno schema di compenso per i componenti delle commissioni di gara, con il rinvio ai tetti massimi stabiliti dal d.m. n. 14154/2007, anche per i componenti esterni. Ma, mentre ha considerato il limite massimo derivante dal d. m. n. 14154/2007, non ha considerato il limite minimo, pari a e 3.000,00, sicché la maggior parte dei pagamenti si attesta su somme largamente inferiori. Inoltre, sebbene il d. m. n. 14154/2007 non menzioni alcuna distinzione tra componenti interni ed esterni, ln direttiva n. 663/2012 ha previsto la riduzione al 50% del compenso per il personale interno. Sempre al personale interno, per effetto di tale corresponsione, resta precluso di percepire sia il compenso incentivante previsto dall'art. 92 (ora 93) del d. 1. vo n. 163/2006, sia il compenso per lavoro straordinario. Questo complesso di regole, in cui è forte l'impatto di correttivi e di preclusioni, aiuta a comprendere come si sia voluto attribuire un giusto riconoscimento al lavoro svolto ed alle responsabilità assunte da coloro che hanno agito in nome e per conto del Commissario delegato - Soggetto attuatore, ma con minimi oneri per il bilancio statale. Le somme corrisposte ai componenti

interni sono sostanzialmente equivalenti a quelle che sarebbero derivate dal riconoscimento di compensi per lavoro straordinario © per incentivo ex art. 92 d. L vo n. 163/2006.
Si pensi poi che, se tutti gli incarichi fossero stati conferiti a soggetti esterni, si sarebbe speso in ogni caso molto di più e che, se la quantificazione dei compensi ai componenti esterni fosse stata operata con riferimento alle tariffe professionali, avrebbe prodotto risultati per giunta più che raddoppiati".

…

- *"**Il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 491744 del 17.10.2017***

Si è visto che questo Provveditorato ha agito, in seguito al sisma del 2009, in qualità di soggetto attuatore, in virtù della qualificazione storicamente posseduta nella materia delle opere pubbliche.
Allo stesso modo e in virtù della stessa qualificazione il Provveditorato è per legge stazione appaltante qualificata ex lege (art. 38 d.l. vo n. 50/2016) e centrale di committenza per le Amministrazioni pubbliche che lo richiedano (art. 37, commi 3 e 4, d. lvo n. 50/2016). Questa funzione era svolta in precedenza ai sensi dell'art. 33 d. l vo n. 163/2006.
L'Avvocatura Generale dello Stato di recente si è pronunciata sulla possibilità di corrispondere un compenso ai funzionari dei Provveditorati che facciano parte, come componenti o segretari, di commissioni di gara per attività di centrale di committenza (parere n. 491744 del 17.10.2017).
L'Avvocatura ha ritenuto che tali incarichi si configurino come incarichi aggiuntivi, ai sensi della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 20929 dell'8.5.2017 del decreto attuativo dell'art. 77, comma 10, d. lvo n. 50/2016, potrà essere quantificato attraverso l'applicazione analogica del d.m. Infrastrutture n. 14154 del 31.10.2007.
I medesimi principi appaiono applicabili all'attività resa dal Provveditorato quale soggetto attuatore della ricostruzione pubblica post sisma, che in tal modo può essere definita attività aggiuntiva, connessa alle funzioni istituzionali dell'Amministrazione, confermando l'ammissibilità dell'erogazione di un compenso ni componenti interni ed ai segretari delle commissioni di gara.
Con queste premesse, si ribadisce che 1 compensi erogati a tale titolo secondo la direttiva provveditoriale n. 663/2012 risultano largamente inferiori ai limiti derivanti dal d.m. n. 14154/2007; infatti la direttiva rinvia ai tetti massimi stabiliti del d.m. n. 14154/2007, ma non al limite minimo, pari a € 3.000,00, anzi ha per di più previsto la riduzione al 50% del compenso per il personale interno, sicché la maggior parte dei pagamenti si attesta su somme largamente inferiori allo stesso limite minimo del d. m. n. 14154/2007".

Con nota protocollo n. 10716 del 23 maggio 2019, la RTS di L'Aquila ha comunicato a questa Sezione di controllo e al Dicastero competente, il mancato discarico del rendiconto 2015, cap. 0702, della contabilità speciale 5340, conseguente al non positivo riscontro alle

criticità segnalate al Funzionario delegato con il citato rilievo n. 30 del 20 febbraio 2019 e la restituzione all'Amministrazione interessata del rendiconto in argomento.

Con comunicazione prot. n. 11444 del 25 maggio 2023 (protocollo in arrivo n. 2166 pari data), la RTS di L'Aquila, a seguito di richiesta di questa Sezione di controllo, ha comunicato il permanere delle contestazioni sopra riportate.

Questa Corte, alla luce del mancato discarico da parte della RTS di L'Aquila, ha avviato un'attività istruttoria sulla contabilità in oggetto, richiedendo al Funzionario delegato, con nota del 10 luglio 2023, protocollo n. 2627, di trasmettere *"la documentazione già inviata a RTS …"* nonché una *"relazione sull'attività svolta da ogni commissione, evidenziandone la composizione e distinguendo tra personale esterno ed interno; gli atti più significativi in riferimento ai compensi erogati; copia dei mandati afferenti al Trattamento economico dei componenti Commissione evidenziati nei rilievi di RTS"*.

Con nota di riscontro del 17 luglio 2023, protocollo n. 25939, il Funzionario delegato ha trasmesso quanto richiesto ribadendo, a giustificazione del suo operato, quanto già affermato nella citata nota di controdeduzioni specificando altresì quanto corrisposto a ciascun dipendente:

-"per complessivi euro 4.471,20 in favore dell'Ing. (… omissis…) Dirigente di I Fascia del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che viene versato a favore del Tesoro dello Stato, in conto entrate dello Stato sul capo XV – Cap.3411/art. 1 in quanto Dirigente di I fascia dell'Amministrazione soggetto a regime di omnicomprensività;

- per complessivi euro 3.000,00 in favore dell'Ing. (… omissis…) il cui compenso netto di euro 2.400,00 viene accreditato sul conto corrente bancario indicato nella notula, mentre la ritenuta d'acconto 20% pari ad euro 600,00 viene versata al Tesoro dello Stato;

- per complessivi euro 3.000,00 in favore del Dott. (… omissis…) il cui compenso netto di euro 2.400,00 viene accreditato sul conto corrente bancario indicato nella notula, mentre la ritenuta d'acconto 20% pari ad euro 600,00 viene versata al Tesoro dello Stato;

- per complessivi euro 2.400,00 in favore della Sig.ra (… omissis…) il cui compenso netto di euro 1.920,00 viene accreditato sul conto corrente bancario indicato nella notula, mentre la ritenuta d'acconto 20% pari ad euro 480,00 viene versata al Tesoro dello Stato";

Con successiva nota prot. in arrivo n. 4349 del 23 ottobre 2023, in risposta all'ulteriore nota istruttoria della Sezione prot. 4002 del 2023, il Provveditorato dà conto, della composizione della commissione di gara e della provenienza di ciascun membro, dalla quale si evince, in riferimento all'intervento in oggetto, l'appartenenza di tutti i componenti della commissione di gara all'organico del medesimo Provveditorato per le opere pubbliche di Lazio Abruzzo e Sardegna (sede di Roma):

- "*Ing. (… omissis…) – presidente - dirigente della sede di Roma del Provveditorato*
- *Ing. (… omissis…) – componente - dipendente della sede di Roma del Provveditorato*
- *Dott. (… omissis…) – componente - dipendente della sede di Roma del Provveditorato*
- *Sig.ra (… omissis…) – segreteria - dipendente della sede di Roma del Provveditorato".*

Le risultanze, ora richiamate, dell'attività istruttoria svolta da questa Sezione confermano le conclusioni cui era pervenuta la RTS, in quanto già la giurisprudenza coeva alle gestioni in esame aveva chiarito che il "*trattamento retributivo previsto per il dipendente pubblico* [è] *l'unica forma di corrispettivo per la prestazione da questi resa a favore dell'ente di appartenenza…*[è fatto] *divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre a quanto specificamente previsto dall'accordo, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con i compiti istituzionali attribuiti a ciascun dipendente …* (cfr. *ex multis* Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia sentenza n. 86/2015 e Consiglio di Stato, Sez. V n. 05449/2014).

Del resto, nello stesso senso milita la norma regolamentare di cui all'art. 120 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207, (Regolamento attuativo del d.lgs. 163 del 2006), che, nel riferirsi al comma 8 dell'art. 84 del d.lgs. 163/2006, ammette compensi per i soli membri esterni.

In punto di fatto, pur non potendosi preliminarmente non rilevare che le somme relative al compenso del Presidente sono state riversate poi nelle Casse dello Stato, senza alcun arricchimento diretto in capo al beneficiario, tuttavia tutti i membri della commissione sopra ricordati sono stati formalmente retribuiti come soggetti inclusi nel regime forfettario, dunque come soggetti esterni, pur essendo in realtà dipendenti del medesimo Provveditorato

Alla luce dei principi ora richiamati e di quanto già statuito da questa Sezione (Cfr. deliberazione n. 79/2024/SUCC), non possono, dunque, ritenersi condivisibili gli elementi controdedotti dall'Amministrazione, permanendo i presupposti alla base del mancato discarico formulato correttamente da RTS, con conseguente non regolarità dei compensi corrisposti ai soggetti da ultimo indicati.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo

ACCERTA

il mancato superamento del rilievo inerente agli ordinativi di pagamento di cui in parte motiva, con ogni conseguenza di legge.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna – Sede coordinata di L'Aquila, nonché alla Ragioneria Territoriale dello Stato dell'Aquila nonché alla Procura della Corte dei conti competente.

Così deliberato, nella Camera di consiglio del 10 dicembre 2024.

Il Relatore
Enrico Tedeschi

ENRICO TEDESCHI 11.12.2024 17:07:15 GMT+02:00

Il Relatore
Giovanni GUIDA

GIOVANNI GUIDA CORTE DEI CONTI 11.12.2024 16:42:27 GMT+02:00

Il Presidente
Ugo MONTELLA

UGO MONTELLA CORTE DEI CONTI 13.12.2024 17:06:50 GMT+02:00

Depositata in Segreteria
Il Funzionario preposto

CARLA LOMARCO 16.12.2024 11:32:10 GMT+02:00